

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 17 gennaio 2012
Esecutivo il 24 marzo 2012*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività negoziale relativa alla stipulazione di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, strumentali all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente regolamento: a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra enti di cui agli artt. 30, 31 e 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e alle disposizioni Statutarie; b) le convenzioni urbanistiche, le locazioni di alloggi di edilizia residenziale; c) gli atti e i contratti di liberalità; d) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della L. 241/1990; e) gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne disciplinati dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente; f) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti; g) l'acquisto, le locazioni e le concessioni di beni immobili, le concessioni di servizi, fatto salvo, per queste ultime, quanto stabilito dal codice; h) i contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
3. Negli articoli del presente regolamento ogni qualvolta vengono richiamati il "Codice dei Contratti" e il "Regolamento del Codice dei Contratti" si intendono rispettivamente il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei testi vigenti.
4. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento si richiamano le definizioni del "Codice dei Contratti"

ART. 2 – PRINCIPI

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, da quella nazionale e regionale e dal presente Regolamento.
2. L'attività contrattuale del Comune deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza. L'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità a norma dell'art. 2 del Codice dei Contratti.
3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice dei contratti, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
4. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, gli appalti, ove possibile ed economicamente conveniente, dovranno essere suddivisi in lotti funzionali.
5. La realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, o in altri strumenti di programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi.
2. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle procedure di affidamento.
3. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all'attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria con le modalità organizzative di seguito definite e fatte salve le eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.

ART. 4 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA

1. Per ogni procedimento contrattuale il Dirigente del servizio interessato all'acquisizione della prestazione oggetto del contratto nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del codice dei contratti, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. I requisiti, i compiti e le funzioni del responsabile del procedimento sono stabiliti dal codice dei contratti e dal Regolamento del Codice dei Contratti.
3. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, coincide con il Dirigente responsabile del procedimento di spesa o di entrata cui fa capo altresì la responsabilità della gestione del contratto.
4. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale è posta in capo ai Dirigenti interessati secondo il criterio della prevalenza, dando atto del concerto intervenuto.

ART. 5 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. Gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte devono essere individuati nella determinazione a contrattare assunta dal Dirigente proponente prima dell'avvio della procedura di affidamento del contratto.
2. Le determinazioni a contrattare, corredate dagli eventuali elaborati progettuali richiesti dalla vigente normativa in relazione all'oggetto ed alla procedura di

affidamento del contratto, sono adottate di concerto con il Dirigente dell'ufficio contratti e gare in vista degli adempimenti di cui all'art. 6.

ART. 6 – SUB PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

1. L'articolazione delle competenze in materia di affidamento di contratti pubblici è la seguente :

a) l'ufficio contratti e gare cura le procedure di gara per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi ad eccezione di quelle di cui al punto b), dalla predisposizione e approvazione degli atti di gara alla aggiudicazione definitiva, sulla base della programmazione effettuata di concerto tra il Dirigente dell'ufficio e il Dirigente proponente;

b) sono curate dagli uffici del Dirigente proponente le procedure negoziate fino a € 40.000 per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, e, nei casi previsti dalla normativa vigente, gli affidamenti diretti;

c) l'ufficio contratti e gare, per quanto di sua competenza, fornisce altresì attività di supporto giuridico-amministrativo ai Dirigenti competenti.

2. Nei casi di cui alla lettera a) ed a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene trasmessa all'Ufficio gare e contratti e fino alla determinazione di aggiudicazione definitiva, la responsabilità del sub-procedimento di gara ricade, per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sul Dirigente dell'ufficio contratti e gare o su altro dipendente dell'ufficio all'uopo nominato, che si rapportano per tale attività con il responsabile del procedimento.

3. La preselezione degli operatori economici da invitare alle procedure ristrette e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete al Dirigente di cui al precedente comma 2, di concerto con il Dirigente proponente.

4. Nel caso di procedure negoziate l'individuazione degli operatori economici da invitare è di competenza del Dirigente proponente.

L'ufficio, sulla base della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva, predispone gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario Generale.

5. E' fatta salva la competenza del servizio economato per l'acquisto in economia di beni indicati nel PEG.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I - NORME COMUNI

ART. 7 - PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

1. La procedura di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata o il dialogo competitivo secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento.
2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante i sistemi dinamici di acquisizione come disciplinati dal Codice dei Contratti.

ART. 8 - INDAGINI DI MERCATO

1. Prima di procedere alla gara, alla procedura negoziata, alle spese in economia, il Dirigente competente può svolgere un'indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della negoziazione e del contratto.
2. L'indagine di mercato, qualora facoltativa, può essere svolta anche telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di mercato, o acquisendo informazioni da altri enti locali per prodotti analoghi, da cataloghi cartacei o telematici, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.
3. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle camere di commercio, da altre amministrazioni pubbliche od associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
4. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.

ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO

1. La procedura aperta, la procedura ristretta e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Disciplinare di gara"; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando, eventualmente integrato dal "Disciplinare di gara", e nella lettera-invito.
3. Il bando di gara e/o la lettera d'invito, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con determinazione del Dirigente dell'Ufficio gare e contratti. Lo stesso

Dirigente provvede alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d'invito.

4. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara informale gli elementi essenziali di cui sopra sono riportati nella lettera di invito.

5. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza nonché le modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.

ART. 10 – PUBBLICITÀ

1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente.

2. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nella apposita sezione del profilo del committente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità anche finanziaria ed economica rispetto al valore economico e all'oggetto della gara.

2. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito sono oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime.

3. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino, l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, si osserveranno le disposizioni dettate dall'art. 51 del codice dei contratti pubblici.

4. È fatta salva la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ai cosiddetti appalti riservati nel rispetto di quanto statuito nell'art. 52 del codice dei contratti pubblici.

ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le cause di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal codice.

2. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

ART. 13 - COMMISSIONE DI GARA

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, qualsiasi esperimento di gara è gestito da una commissione composta da:
 - a) Dirigente proponente o in caso di sua assenza od impedimento altro Dirigente individuato di norma sulla base degli automatismi di supplenza previsti dagli atti di auto-organizzazione della stazione appaltante o con provvedimento del Segretario Generale: Presidente;
 - b) Funzionario dell'unità organizzativa tra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara o altro dipendente designato dal Dirigente di cui sopra: membro;
 - c) Dirigente o Responsabile dell'Ufficio gare e contratti o altro dipendente designato dal Dirigente stesso: membro.
2. La commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti. Nel caso di divergenze la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira a deliberare.
3. I componenti delle commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.
4. Un funzionario dell'ufficio gare e contratti assiste allo esperimento di gara ed è responsabile della redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti la commissione.

ART. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nelle gare in cui la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o nei casi in cui occorra verificare la congruità di offerte anomale attraverso specifica commissione, il Dirigente dell'Ufficio contratti e gare, su proposta del Dirigente proponente, o il Dirigente proponente, nei casi di sua competenza, costituisce, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte una commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente proponente ed è composta da un numero dispari di componenti interni o esterni, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed individuati secondo quanto previsto dal codice dei contratti. La redazione del verbale è affidata ad un dipendente dell'ufficio contratti e gare che lo firma unitamente a tutti i componenti della commissione.
3. La commissione opera come collegio perfetto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.
4. L'atto dirigenziale di nomina definisce il compenso per gli eventuali membri esperti esterni e le relative spese sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

ART. 15 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

I lavori della commissione giudicatrice si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate :

- a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte e l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo;
- b) apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche per verificare l'elenco dei documenti ivi contenuti e chiusura di quelle contenenti le offerte economiche in faldone sigillato;
- c) esame, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche con eventuale richiesta di chiarimenti. Ad esame completato la Commissione valuta comparativamente le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando o nella lettera di invito;
- d) comunicazione ai concorrenti ammessi, con congruo preavviso comunque non inferiore a giorni tre naturali e consecutivi, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
- e) lettura, nella seduta pubblica di cui alla lett. d), dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, e, previa verifica della regolarità formale e della completezza delle stesse nonché della assenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, lettura di ciascuna di esse, attribuendone i relativi punteggi, con conseguente determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al successivo articolo 17;
- f) eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala;
- g) trasmissione degli atti di gara al Dirigente dell'ufficio gare e contratti per l'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.

CAPO II
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

ART. 16 – OFFERTE

1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.
2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, sono:
 - prezzo più alto per i contratti dai quali deriva un'entrata;
 - prezzo più basso per i contratti dai quali deriva una spesa;
 - offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.
2. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa quali quelle indicate nel Regolamento del Codice dei Contratti per i lavori, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per le forniture ed altri servizi.
3. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determina a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.

ART. 18 - OFFERTE ANOMALE

1. Tutte le volte che vengono individuate in base all'art. 86 del Codice dei Contratti delle offerte anormalmente basse, l'autorità di gara di cui agli artt. 13 e 14 chiude la seduta pubblica e segnala la circostanza al RUP perché ne promuova la verifica nei modi di legge.
2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, l'autorità di gara di cui agli artt. 13 e 14, nel rispetto delle procedure descritte all'art. 88

del Codice dei Contratti, propone l'esclusione delle relative offerte e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

3. Per i casi di gare ufficiose l'autorità di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruità ai sensi dell'art.86,comma 3, qualora richiamato nella disciplina di gara.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara, eccetto nel caso di apertura delle offerte economiche.

3. Tutte le operazioni di gara vengono riportate nel verbale di cui agli artt. 13 e 14.

ART. 20 - SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE

1. Il Comune può concorrere ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti a sistemi dinamici di acquisizione nell'ipotesi di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite detto sistema.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione il Comune seguirà le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi.

ART. 20 – BIS

Per i lavori di edilizia residenziale pubblica è fatta salva la facoltà di ricorrere alla speciale procedura di aggiudicazione dettata dall'art. 61 del codice dei contratti pubblici.

CAPO III

PROCEDURE NEGOZiate - LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA

ART. 21 - PROCEDURE NEGOZiate

1. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dalla normativa europea e nazionale vigente in materia.
2. La determinazione a contrattare deve tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi e di quelli dei lavori da acquisirsi nell'anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall'Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.

ART. 22 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. E' ammessa la procedura di spesa in economia, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito individuati, previa ricognizione effettuata dal Dirigente proponente in sede di Piano Esecutivo di Gestione, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di competenza comunale, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione.
2. Per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 28 Codice dei Contratti IVA esclusa per:
 - a) spese per cancelleria, beni mobili in genere, necessari al funzionamento dell'Ente o dei singoli Servizi, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine, ascensori ed altre attrezzature d'ufficio;
 - b) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
 - c) fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - d) polizze di assicurazione;
 - e) mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici;
 - f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale;
 - g) fornitura di sale, di segnaletica orizzontale e verticale, di materiali bituminosi per le strade;
 - h) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza;
 - i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - j) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
 - k) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - l) servizi di sfalcio delle erbe e sgombero neve.

- m) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - o) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
 - p) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - q) spese di rappresentanza;
 - r) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa;
 - s) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - t) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - u) lavori di traduzione e interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia;
 - v) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - z) strumenti e prodotti sanitari;
 - aa) noleggio e/o allestimento di stand;
 - bb) servizi dell'allegato IIB del codice dei contratti;
 - cc) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali programmate nel PEG che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia.
- Fino ad un importo di Euro 40.000,00 IVA esclusa per i servizi di cui all'allegato IIA, categorie 10,11 e 12 del Codice dei Contratti, di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, servizi di ingegneria e di architettura.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART. 23 - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell'ambito della programmazione predefinita avviene di norma, previa adozione di determinazione a contrattare, mediante gara ufficiosa, con richiesta di almeno cinque preventivi/offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici secondo modalità stabilite dalla disciplina di settore.

3. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice.

4. Per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. In tal caso il soggetto viene di norma scelto attraverso sondaggi esplorativi. Alla conclusione dei contratti si provvede, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo, mediante scrittura privata anche attraverso scambio di lettere.

5. In caso di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa, alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente proponente, salva la facoltà di procedere con le modalità di cui all'art. 31, qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale. L'impegno complessivo per tali spese verrà assunto annualmente con apposita determinazione dirigenziale, eventualmente aggiornabile, che dovrà recare l'indicazione delle tipologie di spesa da sostenere in corso d'anno.

6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si può far ricorso al "contratto aperto"

ART. 24 - LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori pubblici eseguibili in economia, ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità e/o Centro di costo per le specifiche esigenze connesse con le diverse competenze comunali, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Sono altresì, eseguibili in economia i lavori relativi ai beni culturali di importo non superiore a 300.000,00 Euro, oltre che nei casi di cui sopra, per tipologie da individuare ai sensi del codice dei contratti ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.

2. L'esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Dirigente proponente nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile.

I lavori in economia, coerentemente con le previsioni della disciplina di settore, si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a 50.000,00 Euro e a 300.000,00 Euro per lavori relativi ai beni culturali, o per cottimi.

3. Il contraente è individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
4. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. In tal caso il soggetto viene di norma scelto attraverso sondaggi esplorativi.
5. Per lavorazioni non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si può far ricorso al “contratto aperto”.
6. I contratti per lavori in economia possono essere conclusi, per importi non superiori a 40.000,00 Euro, mediante buono d’ordine sottoscritto dal Dirigente proponente.
7. I contratti di cui trattasi vengono altresì stipulati con le formalità di cui all’art. 31 qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell’apposito atto di cottimo.

TITOLO III

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

ART. 25 - CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE

1. Alla conclusione della fase precontrattuale provvede il Dirigente del servizio gare e contratti, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l’attualità dell’interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l’aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica è adottata successivamente alla sottoscrizione del verbale di aggiudicazione provvisoria. L’efficacia della determina è in ogni caso subordinata all’acquisizione della documentazione comprovante i requisiti di idoneità.
3. Se la verifica di cui ai commi precedenti dà esito negativo il Dirigente adotta gli opportuni provvedimenti.

ART. 26 - ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI

1. Nelle gare pubbliche viene richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio o una garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente, nell’importo previsto e secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 75 del codice dei contratti pubblici e dalla vigente normativa. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento danni, se l’aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti.

2. La cauzione definitiva deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto, essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. La cauzione definitiva è costituita dall'esecutore del contratto tramite garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 113 del codice dei contratti pubblici. La sua mancata costituzione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto.

3. Non si fa luogo, di norma, alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti fino a 40.000,00 Euro oneri fiscali esclusi, fatta sempre salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici.

ART. 27 - CONTENUTI DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Gli elementi essenziali che devono risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti:

- le parti,
- l'oggetto,
- il luogo, i termini e le modalità di esecuzione,
- l'importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento,
- la durata ed eventuali modalità di proroga,
- le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento,
- le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni,
- le eventuali garanzie per l'esatto adempimento e per gli eventuali vizi della cosa oggetto della prestazione;
- le spese contrattuali e gli oneri fiscali,
- ogni altra clausola prevista dalla normativa di settore.

ART. 28 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze dei servizi cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche. Il contratto a norma dell'art. 11, comma 10 del Codice dei contratti non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva fatti salvi i casi di cui ai successivi commi.

2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Generale.

3. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura negoziata, salvo i contratti di importo superiore a 500.000,00 Euro, che vengono stipulati in forma pubblica amministrativa. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale oppure con buono d'ordine qualora si tratti di contratti di importo non superiore ai limiti di cui ai precedenti artt. 23 e 24 le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, ovvero attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta dal Dirigente con accettazione della medesima firmata in calce dal contraente. Per la conclusione dei contratti a mezzo di buono d'ordine si osservano le procedure e modalità di cui al precedente art. 23.

4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.

5. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete al Ufficio gare e contratti.

6. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione

ART. 29 - REPERTORIO DEI CONTRATTI

1. A cura del Ufficio gare e contratti e sotto la responsabilità del Segretario Generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.

2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicarne gli estremi nella stessa giornata al Ufficio gare e contratti e a trasmetterlo al Servizio stesso in originale corredato dei relativi allegati, dopo la sua registrazione.

ART. 30 - ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO

1. I contratti in forma pubblica sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione.

Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.

ART. 31 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima i Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario sia per due volte consecutive negativo ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Regolamento del Codice dei Contratti. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
- 4 – bis. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- 4 – ter. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di inadempienza retributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, si osserverà la disciplina dettata dall'art. 5 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

TITOLO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 - ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Qualora sussistano dichiarate ragioni di urgenza, il RUP può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia.
3. Il Dirigente sottoscrittore del contratto è responsabile della gestione dinamica dello stesso salvo i casi in cui la stessa sia demandata ad altri Dirigenti sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG. Ciò implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
4. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare interessi passivi od altri danni per l'Amministrazione.
5. Ai fini di cui ai commi che precedono possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite, nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

ART. 33 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVI E PROROGHE

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito.
3. Nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti è ammesso il rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria, qualora lo stesso sia previsto nel bando di gara e nel contratto e dello stesso si tenga conto al fine del calcolo del valore stimato del contratto. A tal fine il Dirigente proponente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni e nella stessa forma.
4. Il Dirigente proponente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per concludere la procedura di scelta del nuovo contraente

ART. 34 - PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
4. Di norma e salve le disposizioni applicabili ai lavori pubblici, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale.

ART. 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Comune, salve le ipotesi relative alle cessioni di aziende e agli atti di trasformazione, fusione scissione disciplinati dall'art. 116 del Codice dei Contratti.
2. E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

ART. 36 - SUBCONTRATTI

1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.
2. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.

ART. 37 - MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI

1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità. Restano ammissibili solo le varianti previste per i contratti pubblici dalla vigente normativa.
2. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente proponente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

ART. 37 – BIS

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 114 del codice dei contratti pubblici.

ART. 38 - COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di conformità ai sensi del Codice dei Contratti e del Regolamento del Codice dei Contratti, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione è inserita nel testo contrattuale.
2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente proponente dovrà a seconda della situazione rilevata:
 - definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
 - concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo;
 - adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 39 - GARANZIE PER VIZI

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di conformità.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente proponente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente proponente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie come previsto alla Parte IV del Codice dei Contratti.

2. In ogni caso, per la soluzione delle controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune si indica, di norma, la competenza del Foro di Macerata.

ART. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avviene, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avviene laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della delibera consiliare di approvazione

2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli altri atti aventi natura regolamentare con esso incompatibili e più precisamente i regolamenti per la disciplina dei contratti e per la disciplina delle spese in economia.

s:\segreteria consiglio\segrcons\anno2012\regolamenti\reg contratti.rtf

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 -OGGETTO E FINALITA'	2
ART. 2 – PRINCIPI.....	2
ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE.....	3
ART. 4 -ATTIVITÀ' ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA.....	3
ART. 5 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.....	3
ART. 6 – SUB PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO.....	4
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	4
CAPO I- NORME COMUNI.....	4
ART. 7 - PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI	5
ART. 8 - INDAGINI DI MERCATO.....	5
ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO.....	5
ART. 10 – PUBBLICITÀ	6
ART. 11- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE.....	6
ART. 13 - COMMISSIONE DI GARA	7
ART. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	7
ART. 15 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	7
CAPO II - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	9
ART. 16 – OFFERTE.....	9
ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 18 - OFFERTE ANOMALE.....	9
ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLA GARA	10
ART. 20 - SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE	10
CAPO III - PROCEDURE NEGOZiate - LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA.....	11
ART. 21 - PROCEDURE NEGOZiate.....	11
ART. 22 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.....	11
ART. 23 - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.....	12
ART. 24 - LAVORI IN ECONOMIA	13
TITOLO III - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI	14
ART. 25 - CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE.....	14

ART. 26 - ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI	14
ART. 27 - CONTENUTI DEL CONTRATTO	15
ART. 28 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 29 - REPERTORIO DEI CONTRATTI	16
ART. 30 - ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 31 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE	17
TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 32 - ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI.....	18
ART. 33 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVI E PROROGHE.....	18
ART. 34 - PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO.....	19
ART. 35- CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI.....	19
ART. 36 - SUBCONTRATTI	19
ART. 37 - MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI	19
ART. 38 - COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITA'	20
ART. 39 - GARANZIE PER VIZI	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 40 – MODALITÀ’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME	21